

Repubblica Italiana
Regione Piemonte
PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO
PER LA
CONSULTAZIONE DEI CITTADINI**

INDICE

CAPO I Consultazione popolare

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Materie oggetto della consultazione
- Art. 3 - Forme di consultazione
- Art. 4 - Ambito di consultazione
- Art. 5 - Iniziativa della consultazione

CAPO II Assemblee pubbliche

- Art. 6 - Finalità
- Art. 7 - Oggetto dei forum
- Art. 8 - Convocazione dell'assemblea
- Art. 9 - Presidenza
- Art. 10 - Partecipazione
- Art. 11 - Documento conclusivo

CAPO III Consultazione con questionari

- Art. 12 - Finalità
- Art. 13 - Consultazione con il metodo del campione
- Art. 14 - Commissione provinciale per la consultazione popolare
- Art. 15 - Consultazioni dirette e indirette tramite istituti specializzati
- Art. 16 - Consultazione di cittadini stranieri
- Art. 17 - Informazioni dei cittadini
- Art. 18 - Unità organizzativa provinciale per la consultazione popolare
- Art. 19 - Risultati della consultazione

Art. 20 - Utilizzazione dei risultati della consultazione da parte del Consiglio provinciale

CAPO IV Audizione e consultazione di Sindaci, Consigli comunali, Presidenti e Consigli di Comunità montane

Art. 21 - Audizione

Art. 22 - Consultazione

CAPO V Norme finali

Art. 23 - Interpretazione delle norme

Art. 24 - Entrata in vigore

CAPO I

CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 1

Finalità

1. La presente normativa stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall'art. 6 della Legge 2 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" e dallo Statuto della Provincia di Torino, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione della provincia.
2. Il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma deve essere perseguito dall'amministrazione e dall'organizzazione provinciale, attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche.

Art. 2

Materie oggetto della consultazione

1. Le consultazioni di cui al presente regolamento devono riguardare materie di esclusiva competenza provinciale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

Art. 3
Forme di consultazione

1. La consultazione è effettuata con le seguenti forme:
 - a) indizione di assemblee di cittadini;
 - b) invio di questionari ai cittadini;
 - c) audizione dei Sindaci e dei Presidenti delle Comunità montane;
 - d) consultazione dei Sindaci e dei Presidenti delle Comunità montane;
 - e) consultazione dei Consigli comunali e delle Comunità montane.

Art. 4
Ambito di consultazione

1. Le forme di consultazione dei cittadini di cui all'art. 3, lett. a) e b), sono attivate nei confronti di particolari categorie di cittadini, individuati in base alla classe di età, all'attività effettuata o alla condizione non lavorativa, all'ambito territoriale nel quale risiedono, ovvero nei confronti di organizzazioni professionali, sindacali e cooperative e di ogni altra formazione economica e sociale, su proposte che rivestano per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2. Le forme di consultazione di cui all'art. 3 possono essere attivate su tutto il territorio provinciale, ovvero in un ambito territoriale delimitato, eventualmente coincidente con il circondario, secondo quanto previsto dal regolamento dei circondari.

Art. 5

Iniziativa della consultazione

1. La consultazione dei cittadini di cui alle lettere a), b) e d) previste dall'art. 3 è deliberata dal Consiglio provinciale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta provinciale o del Presidente, al fine di disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le proprie scelte di politica amministrativa.
 2. La deliberazione del Consiglio provinciale individua i soggetti da consultare, la forma ed i tempi della consultazione, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
-

CAPO II

ASSEMBLEE PUBBLICHE

Art. 6

Finalità

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche, definite "forum dei cittadini", ha per fine l'esame di proposte, petizioni, problemi, iniziative relative alle diverse zone della provincia, che investono i diritti e gli interessi della popolazione nelle stesse insediate.

Art. 7

Oggetto dei forum

1. In particolare, possono costituire oggetto delle assemblee pubbliche:
 - a) l'istituzione o il funzionamento di servizi pubblici;
 - b) la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche;
 - c) la tutela dell'ambiente e la protezione della salute;
 - d) lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività;
 - e) altri compiti e funzioni della provincia per i quali si presenta la necessità di reciproca informazione fra amministrazione e cittadini.

Art. 8

Convocazione dell'assemblea

1. Sulla base della deliberazione del Consiglio di cui all'art. 5, il Presidente della provincia stabilisce, entro il termine fissato dal Consiglio, la data ed il luogo nel quale è convocata l'assemblea dandone tempestivo avviso mediante:
 - a) manifesti esposti negli albi pubblici e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini, nell'ambito della zona interessata;
 - b) comunicati alla stampa ed agli altri organi d'informazione;
 - c) comunicazione ai Sindaci dei comuni interessati;
 - d) eventuale pubblicazione di avvisi su periodi e quotidiani.

2. Per le assemblee cui sono invitate organizzazioni o formazioni, ai sensi dell'art. 4, comma 1, è altresì inviata comunicazione ai soggetti interessati.

3. Alle assemblee il Presidente invita:
 - a) il Presidente della Commissione consiliare competente per materia e l'Assessore incaricato per la stessa;
 - b) gli Assessori ed i Consiglieri provinciali che risiedono nell'ambito della zona interessata, secondo le risultanze anagrafiche;
 - c) i Sindaci dei Comuni interessati;
 - d) i Presidenti delle Comunità montane interessate.

Art. 9

Presidenza

1. Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione provincia-

le sono presiedute dal Presidente o da un Assessore o da un Consigliere dallo stesso delegato.

2. All'assemblea assiste un dipendente provinciale, designato dal Segretario Generale, che svolge funzioni di segreteria, cura la registrazione dei lavori e presta la sua assistenza al Presidente per il miglior svolgimento della riunione.

Art. 10

Partecipazione

1. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini nei cui confronti la consultazione è attivata, ai sensi dell'art. 4.
2. Ai cittadini è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dall'assemblea, su proposta del Presidente.
3. Gli interventi dei cittadini godono, comunque e sempre, del diritto di precedenza rispetto a quelli dei pubblici amministratori.

Art. 11

Documento conclusivo

1. Le conclusioni dell'assemblea sono espresse con un documento, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, che riassume i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti.
2. Il Presidente provvede a trasmettere copia del suddetto documen-

to all'organo che ha promosso la riunione.

3. Il Segretario Generale dispone l'istruttoria di quanto costituisce oggetto del documento suddetto, nel più breve tempo, a mezzo degli uffici provinciali competenti: conclusa l'istruttoria il Presidente provvede all'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della prima adunanza della Giunta o del Consiglio provinciale, per le valutazioni e l'utilizzo dei risultati della consultazione.
4. L'esito delle consultazioni non è vincolante per l'Amministrazione provinciale.

CAPO III

CONSULTAZIONI CON QUESTIONARI

Art. 12

Finalità

1. Il Consiglio provinciale per disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le sue scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, può effettuare la consultazione della popolazione con il metodo statistico del campione a mezzo di questionari.
2. Le linee della consultazione, la metodologia e l'ambito della stessa sono approvati dal Consiglio provinciale.

Art. 13

Consultazione con il metodo del campione

1. La consultazione può essere effettuata a mezzo di un campione limitato ad una aliquota percentuale, stabilita dal Consiglio Provinciale, di tutti gli elettori oppure dei cittadini compresi in una delle fasce suddette, individuato mediante sorteggio effettuato con procedure tecniche statistiche negli schedari, liste, archivi informatici di cui la provincia o il comune dispone od ai quali può accedere presso enti, uffici, associazioni, ecc., in conformità alle vigenti disposizioni.

Art. 14

Commissione provinciale per la consultazione popolare

1. La Giunta provinciale costituisce la Commissione preposta ad organizzare la consultazione popolare indetta con la deliberazione consiliare di cui all'art. 13. La Commissione esercita le funzioni stabilite dal presente articolo, assicurando che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.
2. La Commissione provinciale per la consultazione popolare è così composta:
 - a) Presidente della Provincia, che la presiede;
 - b) Presidente della Commissione consiliare competente per l'oggetto della consultazione;
 - c) Consigliere provinciale nominato dai gruppi di minoranza;
 - d) Segretario Generale provinciale;
 - e) Funzionario responsabile del servizio preposto all'organizzazione della consultazione.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono esercitate dal responsabile dell'unità operativa preposta all'organizzazione della consultazione.
3. La Commissione definisce, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio provinciale:
 - a) i contenuti sostanziali del questionario;
 - b) la delimitazione precisa delle fasce di cittadini da consultare o dalle quali estrarre il campione.
4. La Commissione:

- a) approva il testo definitivo del questionario;
- b) presenza all'estrazione del campione;
- c) sovrintende all'organizzazione della distribuzione e raccolta dei questionari e dispone, a mezzo del Segretario Generale, gli incarichi del personale preposto alle predette operazioni;
- d) sovrintende alle operazioni dell'unità organizzativa provinciale.

Art. 15

Consultazioni dirette e indirette tramite istituti specializzati

1. La consultazione può essere effettuata direttamente dalla Provincia, con utilizzo della propria struttura burocratica, ovvero per il tramite di istituti specializzati nei sondaggi di opinione.

Art. 16

Consultazione di cittadini stranieri

1. Il Consiglio provinciale può effettuare la consultazione dei cittadini stranieri, purchè residenti nell'ambito della circoscrizione provinciale.

Art. 17

Informazione dei cittadini

1. La Commissione promuove e realizza, attraverso gli uffici provinciali, la tempestiva informazione dei cittadini sull'oggetto, finalità, tempi e procedure della consultazione popolare, median-

te manifesti e con altre forme ritenute idonee.

Art. 18

Unità organizzativa provinciale per la consultazione popolare

1. L'unità organizzativa provinciale incaricata di effettuare la consultazione provvede:
 - a) alla predisposizione grafica ed alla compilazione del questionario che deve indicare con chiarezza e semplicità i quesiti che vengono posti, ai quali deve essere possibile dare risposte precise, sintetiche, classificabili omogeneamente, in modo tale da consentire ai cittadini consultati di esprimere compiutamente e liberamente la loro opinione. Il questionario è corredato da una breve introduzione illustrativa dei fini conoscitivi che il Consiglio provinciale si è proposto indicando la consultazione popolare. Con la stessa è inoltre precisato che al fine di assicurare la libera espressione dei cittadini, sul modulo e sulla busta con la quale lo stesso verrà restituito, non dovranno essere apposti nomi, firme, indirizzo od altri segni di riconoscimento, a pena di nullità;
 - b) alla definizione dei partecipanti alla rilevazione, all'eventuale estrazione del campione ed alla formazione delle relative liste, ordinate, occorrendo, per comuni;
 - c) alla stampa, tempestiva distribuzione e successiva raccolta delle buste contenenti i questionari, avvalendosi del personale provinciale prescelto tenendo conto delle dotazioni dei diversi servizi e della disponibilità dello stesso ad effettuare prestazioni eccedenti l'orario di servizio, corrispondendo per esse il trattamento previsto dalle norme vigenti. Il personale prescelto è tenuto a partecipare a corsi di preparazione organizzati dal Segretario Generale;

- d) alla verifica dei questionari restituiti rispetto a quelli consegnati, recuperando eventuali omissioni e registrando, per rappresentarlo nel risultato complessivo della consultazione, il numero e l'incidenza percentuale dei cittadini che si sono astenuti dal parteciparvi;
- e) alla classificazione delle risposte espresse nei questionari, provvedendo alla loro fedele rappresentazione complessiva, mediante l'elaborazione dei dati ad esse corrispondenti, effettuata dal servizio informatico provinciale;
- f) all'invio dei risultati della consultazione alla Commissione di cui all'art. 14, entro il giorno successivo a quello in cui sono state ultimate le operazioni di scrutinio ed elaborazione delle risposte. Tali operazioni sono effettuate entro quindici giorni da quello in cui è stata conclusa la raccolta dei questionari;
- g) alla determinazione delle prestazioni da remunerare al personale che ha partecipato alle operazioni interne ed esterne relative alla consultazione.

Art. 19

Risultati della consultazione

1. La Commissione organizzatrice provvede ad inoltrare al Presidente della Provincia la documentazione, unitamente ad una propria relazione sulla procedura seguita e sui costi sostenuti, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio.
2. Il Presidente, dopo la comunicazione al Consiglio, rende noto ai cittadini il risultato della consultazione, con idonei mezzi d'informazione.

Art. 20

Utilizzazione dei risultati della consultazione da parte del Consiglio provinciale

1. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali del Consiglio provinciale, che dovrà pronunciarsi entro sessanta giorni.

CAPO IV
AUDIZIONE E CONSULTAZIONE DI SINDACI,
CONSIGLI COMUNALI, PRESIDENTI E CONSIGLI
DI COMUNITÀ MONTANE

Art. 21
Audizione

1. Il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il Presidente possono disporre l'audizione di Sindaci e di Presidenti di Comunità montane di propria iniziativa o, su richiesta di questi, in merito a questioni specifiche all'esame degli organi provinciali e di interesse per gli enti richiedenti.

Art. 22
Consultazione

1. Il Consiglio provinciale, al fine di disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le proprie scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, può disporre la consultazione dei Sindaci e dei Presidenti di Comunità montane, ovvero dei Consigli comunali e delle Comunità montane.
2. Alle consultazioni si applicano gli artt. 9 e 11 del presente regolamento.

CAPO V
NORME FINALI

Art. 23

Interpretazione delle norme

1. Ai fini dell'interpretazione delle norme regolamentari si fa riferimento all'art. 12 delle "disposizioni sulla legge in generale" del vigente codice civile.

Art. 24

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere della ripubblicazione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio della provincia.